

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
Assessorato Territorio e Ambiente
Ufficio di Diretta Collaborazione
Ufficio di Gabinetto

Prot. n. 2644 del 17 MAR. 2015

Oggetto: DECRETO PRESIDENZIALE 8 luglio 2014, n. 23. Regolamento della valutazione ambientale strategica (VAS) di piani e programmi nel territorio della Regione Siciliana. (Articolo 59 legge regionale 19 maggio 2009 n.6, così come modificato dall'articolo 11, comma 41 della legge regionale 9 maggio 2012, n.26). Disposizioni attuative ed esplicative.

Dipartimento regionale Ambiente
➤ Dirigente generale

Dipartimento regionale dell'Urbanistica
➤ Dirigente generale

LORO INDIRIZZI DI POSTA ELETTRONICA

Pervengono a quest'Ufficio due note sull'argomento in oggetto, rispettivamente prot. n° 19020 del 23 settembre 2014 del Dipartimento dell'Urbanistica e 4180 del 28 gennaio 2015 del Dipartimento dell'Ambiente – Servizio 1° - VIA VAS.

Con la prima il Dipartimento dell'Urbanistica chiede al Dipartimento dell'Ambiente il trasferimento completo delle pratiche VAS “giacenti e non evase”; con la seconda il Dipartimento dell'Ambiente, evidenziando un cospicuo numero di pratiche giacenti (688), paventa per quest'Amministrazione un concreto rischio di esposizione ad azioni risarcitorie da parte dell'utenza, per il mancato rispetto dei termini del procedimento ed auspica “sul piano organizzativo soluzioni adeguate che consentano di portare a regime il rispetto dei termini procedurali”.

In merito, si osserva che l'art. 15 “disposizioni transitorie e finali” del Decreto Presidenziale 8 luglio 2014, n. 23 (di seguito: regolamento) dispone che lo stesso si applica alle procedure di VAS avviate dopo la sua entrata in vigore, vale a dire il 20.09.2014 e, a tali fini le medesime procedure si intendono avviate dal momento dell'attivazione delle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 1. Quest'ultimo articolo al comma 1, fissa, in buona sostanza, le fasi della procedura, chiarendo **che essa è avviata dall'Autorità procedente**, contestualmente, al processo di formazione del piano o programma.

A tal punto, ai fini dell'individuazione dell'Amministrazione procedente occorre richiamare la lettera m) dell'art. 1 del regolamento: amministrazione procedente è “*la pubblica amministrazione che elabora il piano o programma soggetto alle disposizioni del presente regolamento, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispose il piano o programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano o programma*”.

Riguardo allo svolgimento di una verifica di assoggettabilità, ai sensi del successivo articolo 8, si può senz'altro dedurre che è l'Autorità procedente che avvia la procedura mediante la trasmissione della pertinente documentazione all'Autorità competente. L'Autorità competente, come primo atto, ha l'onere, sentita l'Autorità procedente, di individuare i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.

Relativamente all'**Autorità competente** è l'articolo 4 del regolamento che la individua, disponendo che, nel caso di valutazione di piani o programmi, l'Autorità ambientale competente ad adottare il provvedimento di verifica di assoggettabilità e l'elaborazione del parere motivato, in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), è l'**Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente**, con ripartizione interna delle competenze istruttorie tra il Dipartimento dell'ambiente e il Dipartimento dell'Urbanistica, con specifica assegnazione a quest'ultimo in ordine ai piani o programmi che riguardano la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli.

E' incontrovertibile, pertanto, che la superiore individuazione trovi, in mancanza di specifica diversa statuizione del regolamento, applicazione immediata, sin dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella GURS, parte I n. 39, del 19.09.2014.

Conseguentemente, si pone l'esigenza di puntuali disposizioni attuative ed esplicative del regolamento che, nel rispetto delle citate statuizioni dell'art. 4 e delle disposizioni transitorie di cui all'art. 15, adottino idonee contromisure avverso ai rischi paventati dal Servizio I/VAS-VIA, a causa del considerevole arretrato accumulato con potenziale ripercussione negativa sul buon andamento dell'Amministrazione regionale.

Tutto ciò premesso e per le suesposte motivazioni;
VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015;
VISTO l'atto d'indirizzo prot. n. 1484 dell'11 marzo 2015;
si dispone che:

1. I Dirigenti generali dei Dipartimenti dell'Urbanistica e dell'Ambiente provvedano, in contraddittorio, ad una puntuale ripartizione interna delle pratiche in ordine ai piani o programmi riguardanti la pianificazione territoriale o la destinazione dei suoli (urbanistica), quali a puro titolo esemplificativo e non esaustivo sono: i Piani regolatori generali, i Piani di Utilizzo del Demanio Marittimo, ecc...;
2. I Dirigenti generali dell'Urbanistica e dell'Ambiente, per le pratiche di cui al punto 1., individueranno consequenziali procedure operative e organizzative di dettaglio, allo scopo di pervenire, nel rispetto dei termini procedurali previsti dalla normativa, alla definizione istruttoria dello schema di provvedimento di verifica di assoggettabilità o all'elaborazione dello schema di parere motivato, da sottoporre a firma congiunta all'Autorità Unica Ambientale per la conseguente adozione.

Le presenti disposizioni saranno pubblicate sul sito web dell'Assessorato regionale del territorio e ambiente.

L'Assessore
Maurizio Croce

